

# 5a CONFERENZA NAZIONALE SULLE DROGHE

## SINTESI

### DELLA SESSIONE "LEGISLAZIONE"

14 MARZO 2009 PLENARIA

La sessione "Legislazione" che mi è stata affidata si è tenuta nel pomeriggio di ieri, 13 marzo, e la "vivacità" delle relazioni e degli interventi finali del pubblico hanno - per l'interesse dimostrato - condotto ad uno sfioramento del tempo concesso di oltre 45 minuti.

L'argomento, però, è di quelli agevolmente abordabili solo da coloro che dispongono di una più o meno definita preparazione giuridica e che meglio si muovono tra leggi, decreti, commi, novelle, prassi, sanzioni penali e/o amministrative e così via; per gli altri, certamente più numerosi, esso è non di rado arido, scarsamente accessibile se non poco comprensibile. Comunque de15bo salutare come apprezzabile il fatto che tutti, relatori e pubblico, hanno partecipato in modo fortemente interessato allo sviluppo del tema perché esso è stato introdotto e condotto proprio nello spirito chiaramente indicato al comma 15 dell'articolo 1 della Legge antidroga (DPR 309/90), nella parte in cui recita che"..*le conclusioni della Conferenza sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicati va*".

L'esame della normativa, approfondito pur nella limitazione temporale della sessione, ha comunque consentito di definire adeguato e sufficientemente equilibrato il sistema; tuttavia, le esperienze sul campo hanno evidenziato alcune distonie e sono stati quindi discussi e indicati alcuni opportuni aggiustamenti sul versante, soprattutto, sanzi onatorio/ amministrativo.

In estrema sintesi:

1. è stata segnalata auspicabile la possibilità di introdurre nuove e più duttili sanzioni nell' ottica *della prevenzione*;
2. è stato indicato del tutto opportuno reintrodurre la possibilità di sospendere il procedimento sanzionatorio nel caso in cui il *tossicodipendente trasgressore* si sottoponga ad un contestuale programma di recupero (e non lo abbandoni);

3. l'istigazione all'uso di sostanze meriterebbe una soluzione invero radicale, attraverso un chiaro e definito "irrobustimento" delle attuali sanzioni per la propaganda abusiva delle sostanze vietate; l'art. 84 della normativa antidroga non appare più coerente con il proliferarsi ad es. del fenomeno, degli "smart shop".

I lavori della sessione hanno comunque consentito di rendere più chiari alcuni aspetti della normativa antidroga, oggetto di contestazioni, risultate non fondate. Ad esempio:

- E' stato lamentato che alcuni tossicodipendenti in cura presso strutture di recupero vengono ancora prelevati, su disposizione di magistrati, dalle forze dell'ordine e condotti in carcere per scontarvi un residuo periodo di pena detentiva, anche per condanne inferiori ai sei anni. A tale osservazione è stato chiaramente precisato che un provvedimento del genere (qualora il fatto segnalato si sia effettivamente verificato, esistendo in proposito alcuni dubbi) avrebbe dovuto essere contestato atteso che la "sospensione" per condanne sino a 6 anni è chiaramente recepita nella normativa attuale che l'ha innalzata dai precedenti anni

- La considerazione - più volte riferita da alcuni media nazionali - secondo la quale sia stata la "Fini-Giovanardi" ad aver affollato le carceri di tossicodipendenti è del tutto errata e va contestata per una serie di motivi:

a) la legge attuale non consente di sanzionare il tossicodipendente in quanto tale ma punisce solo lo spacciatore e il detentore oltre soglia, peraltro, solo dopo aver rilevato e/o' accertato che la sostanza detenuta non era per uso personale ma destinata alla cessione;

b) l'attuale normativa ha ampliato il ricorso alle misure di sospensione condizionale della pena e dell'affidamento in prova

(artt. 90 e 94 DPR 309) in materia di tossicodipendente/ spacciatore;

c) è stata introdotta la misura alternativa al carcere rappresentata dal lavoro di pubblica utilità (art. 73 DPR 309) al tossicodipendente o al semplice assuntore quando il fatto è di lieve entità;

d) e, infine, il lamentato superaffollamento delle carceri non pare davvero attribuibile alla legge del 2006 ma più ragionevolmente agli interventi in materia di recidiva introdotti con la c.d. legge "Cirielli" (2005) oppure a quelli che hanno esteso le ipotesi di *divieto di sospensione della pena* (art. 656, comma 9, lettera a) del C.P.P.).

In conclusione, è stata poi espressa soddisfazione in ordine all'efficacia della normativa antidroga attuale anche a seguito della - sia pur ancora breve applicazione della stessa a seguito delle recenti modifiche (2906), in quanto emerge chiaramente una maggiore attenzione al recupero del tossicodipendente, atteso che il

discrimine tra il reato e l'illecito amministrativo (art. 73, comma 1, lettera a) del DPR '309) risulta avere ben retto alla prova dei fatti, come la lettura di numerose sentenze emesse in proposito - Cassazione in primis - ha confermato.

Il rappresentante dell' Amministrazione Penitenziaria ha sottolineato - in materia della legislazione di competenza - l'opportunità di prevedere una modifica dell'art. 54 quater della legge 354/75 al fine di poter concedere la misura alternativa alla pena (affidamento in prova; semi libertà) così come le altre misure premiali (ad es. permessi premio) alle persone detenute che abbiano commesso il reato (ex art. 385 C.P.) di evasione dagli arresti domiciliari, trattandosi invero di fatto ben diverso (ma sanzionato ugualmente) dalla classica evasione dal carcere.

Sempre in materia di legge penitenziari a è stato suggerito di valutare:

- la modifica dell'art. 14 del DPR 230/2000 vietando il consumo e la somministrazione (anche a titolo oneroso) di qualsivoglia bevanda alcolica;
- l'opportunità di prevedere solo come ipotesi illecita *amministrativa* quella relativa a fatti di danneggiamento di bene pubblico quando lo stesso abbia un valore inferiore ai 200 euro, purché sia effettivamente risarcito dal detenuto nel termine di 30 giorni dalla contestazione e, comunque, prima della scarcerazione.

Al termine della sessione "Legislazione" la rappresentante del Coordinamento regionale ha richiesto di intervenire desiderando esporre una problematica di carattere generale in materia di "Piano d'azione antidroga nazionale", argomentando che, poiché l'Accordo Stato-Regioni è lo strumento normativo per le materie relative alla tutela della salute ed atteso che il suddetto Piano d'azione prevede un monitoraggio che dovrebbe essere reso disponibile anche alle Regioni che hanno sottoscritto l'Accordo, il Piano d'azione andrebbe concordato con le Regioni fin dall'inizio e sarebbe importante che tale metodo venisse seguito anche per il prossimo Piano d'azione e, più in generale, per tutte le questioni attinenti alla tutela della salute.

*Il moderatore della Sessione*  
*Pietro Soggiu*